



**AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI**

Protocollo: 12820/R.I./DCPASL

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 9, comma 1, del previgente Regolamento di amministrazione, con il quale si disponeva che "Le funzioni operative riconducibili all'area di attività già dell'Agenzia delle dogane sono svolte da strutture locali di livello dirigenziale non generale e da sezioni – Sezioni Operative Territoriali/Sezioni Operative Laboratori Chimici – istituite dal Direttore dell'Agenzia, nell'ambito territoriale di ciascuna Direzione regionale, interregionale o interprovinciale";

VISTA la determinazione n. 1919/UD del 20 novembre 2007 con la quale è stata, tra l'altro, istituita e attivata la Sezione operativa territoriale di Fiumicino, dipendente dall'Ufficio delle dogane di Roma 2, cui sono state attribuite le competenze della soppressa Sezione doganale di Fiumicino Porto.

VISTA la nota n. 2443/RU del 25 gennaio 2017, con la quale la Direzione interregionale per il Lazio e l'Abruzzo ha proposto la sospensione delle attività della Sezione operativa territoriale di Fiumicino in considerazione dell'esiguità dell'attività doganale svolta presso la stessa, nonché dei problemi di natura logistico-strutturale della sede di via Torre Clementina 2, tra l'altro priva di spazi doganali, che avrebbero necessitato di consistenti lavori di ripristino;

Viste le note n. 23102/RU del 5 settembre 2017 e n. 10568/RU del 20 aprile 2018 con le quali, all'esito di ulteriori approfondimenti richiesti dalle Strutture centrali, la medesima Direzione interregionale per il Lazio e l'Abruzzo ha proposto la soppressione della SOT di Fiumicino in ragione di una "*drastica riduzione delle operazioni doganali e relativi controlli a seguito del passaggio della competenza del sito industriale della Raffineria di Roma all'Ufficio delle Dogane di Roma 1*", dei consistenti costi per l'esecuzione degli interventi per la ristrutturazione dell'immobile sede della SOT nonché dell'intervenuto trasferimento delle altre prestazioni e del relativo personale interessato alla struttura di Cargo City, per evidenti problemi di sicurezza sul lavoro, soluzione che ha riscontrato "*la maggiore soddisfazione dell'utenza per la più favorevole posizione logistica, nonché per la più ampia disponibilità degli orari degli uffici*";

Considerato che le Strutture centrali competenti (Direzione centrale legislazione e procedure doganali, Direzione centrale legislazione e procedure accise, Direzione centrale antifrode e controlli, Direzione centrale tecnologie per l'innovazione, Direzione centrale pianificazione, amministrazione e sicurezza sul lavoro, Direzione centrale personale), per gli ambiti di rispettiva competenza, non hanno rilevato motivi ostativi all'accoglimento della proposta di soppressione della SOT di Fiumicino;

TENUTO CONTO che con nota n. 14427/RU del 6 giugno 2018 la Direzione interregionale per il Lazio e l'Abruzzo ha convenuto di fissare al 30 giugno 2018 la data di decorrenza della soppressione della citata Sezione operativa territoriale di Fiumicino, assicurandone l'informativa alle organizzazioni sindacali territoriali, alle Autorità locali di settore e agli operatori economici;

VISTI lo Statuto e il Regolamento di amministrazione dell'Agenzia deliberati dal Comitato di gestione con delibere n. 358 e n. 359 del 28/2/2018;

ADOPTA LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

ARTICOLO 1

Soppressione della Sezione operativa territoriale di Fiumicino

La Sezione operativa territoriale di Fiumicino, dipendente dall'Ufficio delle dogane di Roma 2, è soppressa a far data dal 30 giugno 2018. Le relative competenze sono conseguentemente trasferite all'Ufficio delle dogane di Roma 2.

Roma, 14 giugno 2018

Giovanni Kessler
*Firma autografa sostituita a mezzo
stampa ai sensi dell'art.3 comma 2
del D.Lgs 39/93*